

## **DISCIPLINARE IN MATERIA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DELLE MERCI E ALTRA DOCUMENTAZIONE A VALERE PER L'ESTERO SU ISTANZA TELEMATICA**

La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito denominata Camera di commercio o Camera) mette a disposizione delle imprese operanti con l'estero un servizio di richiesta on-line dei certificati di origine per esportazione di merci, da ritirare successivamente presso lo sportello della sede legale di Forlì o presso gli sportelli delle sedi di Cesena e di Rimini scelte in fase di registrazione al servizio.

### **Fonti normative**

- Regolamento UE n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione
- Disposizioni per il rilascio dei Certificati comunitari d'origine da parte delle Camere di commercio - Ministero dello Sviluppo Economico (allegato alla nota n. 75361 del 06.08.2009)
- [Regolamento Delegato \(RD\) n. 2446/2015](#) (Art. da 31 a 36) e Allegato 22.01
- [Regolamento di Esecuzione \(RE\) n. 2447/2015](#) (Art. da 57 a 59)
- Linee guida di Eurochambres

### **Ambito di utilizzo del certificato di origine**

I certificati d'origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine non preferenziale delle merci sulla base di documentazioni probatorie o di dichiarazioni effettuate dalle imprese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce non attestando essi stessi l'esportazione delle merci.

L'utilizzo è limitato ai rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari, poiché in ambito comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita sulla quale è consuetudine dichiarare l'origine. Su richiesta dell'utente, quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la Camera di commercio può rilasciare anche certificati di origine destinati ad altri Paesi membri dell'Unione Europea<sup>1</sup>.

### **Camera di commercio competente al rilascio del certificato di origine**

La Camera di commercio competente al rilascio dei certificati di origine è quella nel cui territorio l'impresa richiedente ha sede legale, sede operativa o unità locale.

Possono essere ottenuti certificati anche presso la Camera di commercio dove si trova la merce a condizione che tale Camera sia stata delegata dalla Camera competente, oppure che il richiedente presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indichi dove si trova la merce oggetto del certificato di origine, oltre a dichiarare che per tale fattura non è stato richiesto altro certificato alla Camera competente.

### **Soggetti richiedenti**

Per richiedente si intende:

- lo speditore designato nel certificato di origine (v. casella 1 "Speditore");
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo stesso abbia sede legale o unità locale nella provincia stessa;
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella provincia delegata, da una ditta estera.

In via eccezionale potrà essere rilasciato il certificato di origine ad un richiedente che non abbia la residenza nell'Unione Europea (cliente estero che viene in Italia e acquista direttamente la merce) a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in Italia. In tal caso nella compilazione della modulistica devono essere evidenziati i seguenti elementi:

---

<sup>1</sup> art. 61 comma 3 del Regolamento UE n. 952/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione

- nella casella 1 è indicato il nome del richiedente (cliente estero), che corrisponde in questo caso a quello indicato nella casella 2;

- se il cliente estero fattura a sua volta ad una terza ditta, i nominativi delle caselle 1 e 2 sono diversi e deve essere allegata copia della fattura di vendita.

### **Redazione dei formulari**

I formulari devono essere compilati con sistema informatico preferibilmente in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Qualora siano compilati in un'altra lingua, diversa dall'inglese, occorre produrre anche una traduzione scritta.

Dopo il rilascio del certificato possono essere apportate correzioni di piccola entità che devono essere eseguite barrando le indicazioni errate e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni corrette. Ogni modifica così operata deve essere siglata sul foglio rosa dal richiedente ed autenticata con timbro della Camera di approvata correzione e sigla del funzionario.

È consentito il rilascio di un unico certificato d'origine a fronte di più fatture di vendita intestate allo stesso cliente estero; non è invece possibile il rilascio di più certificati d'origine per la stessa fattura, salvo il caso di fattura parziale, che deve essere fleggata nell'apposita casella in sede di compilazione della domanda.

Il modulo arabescato del certificato di origine viene utilizzato normalmente quale originale per soddisfare le esigenze doganali; è quindi possibile rilasciare un solo originale per spedizione.

Le copie del certificato sono redatte e rilasciate conformemente all'originale con lo stesso valore di quest'ultimo e possono essere richieste contestualmente all'emissione del certificato, secondo le esigenze commerciali del richiedente o, se necessario, anche in un momento successivo al rilascio dello stesso, utilizzando l'apposito modulo di richiesta di copie di certificato di origine inserito nella piattaforma Webco (v. alleg. 1), nella sezione "Attestazioni diverse".

**Il richiedente è tenuto a compilare** il formulario dalla casella 1 alla 7 secondo le seguenti modalità:

#### **Casella 1: "Speditore"**

Indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

*Nota esplicitiva:* per speditore s'intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e va apposta la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero.

Maggiori chiarimenti sulle operazioni di triangolazione sono riportate in Appendice al presente disciplinare.

#### **Casella 2: "Destinatario"**

Indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E' possibile scrivere solo le parole "All'ordine" seguite, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto. Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione".

#### **Casella 3: "Paese d'origine"**

Indicare il nome completo del Paese d'origine della merce.

Merci di origine comunitaria: usare la dicitura "Unione Europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro;

Merci di origine non comunitaria o multipla: Indicare il/i nome/i del/i Paese/i terzo/i.

*Nota esplicativa:* qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi d'origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione) avendo cura di precisare, nella casella 6 "descrizione della merce", il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e - nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra UE.

#### **Casella 4: "Informazioni riguardanti il trasporto"**

Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro ecc.). Si raccomanda la menzione "trasporti misti" quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura "da stabilirsi".

#### **Casella 5: "Osservazioni"**

Questo spazio può essere utilizzato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es. numero e data fattura di vendita, numero del credito documentario, termini di resa, ecc.). In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Non è ammesso l'uso di questo spazio per l'indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

#### **Casella 6: "Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci"**

Descrizione completa delle merci, elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari", ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate.

*Nota esplicativa:* Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci è possibile designare le merci con una denominazione generica, seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata" o "secondo packing list allegata" che permetta in ogni caso un'identificazione chiara della natura delle merci, e presentare alla Camera di commercio, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura/packing list: un esemplare verrà allegato in modo inscindibile al C.O. e dovrà contenere - oltre ai suoi elementi essenziali - solamente le informazioni previste dal formulario del certificato d'origine e nessun'altra indicazione aggiuntiva, e l'altro sarà conservato agli atti.

Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non sia utilizzato è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l'inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

#### **Casella 7: "Quantità"**

Indicare la quantità dei prodotti da esportare precisando l'unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi ecc.); nel caso venga scelta l'unità di peso sarà necessario precisare se si tratta di pesi netti o lordi. Per consentire i controlli da parte della Camera di commercio, è necessario che le quantità della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato d'origine, siano indicate e individuabili anche nella fattura di vendita.

### **Dichiarazione dell'azienda (retro del foglio rosa della richiesta cartacea)**

#### **Paragrafo 1: merce di origine interamente comunitaria<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Art. 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione nell'art. 31 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)

Occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione. Solitamente è riservato a prodotti primari, il cui processo produttivo è molto semplice perché non si utilizzano diversi fattori produttivi (es. prodotti ortofrutticoli, prodotti della caccia e della pesca, prodotti minerali estratti da cave, miniere, ecc.).

In caso di prodotti industriali, il paragrafo 1 va compilato solo se si è in possesso di tutte le dichiarazioni di origine (italiana o UE) dei fornitori e si può dimostrare che ogni materia prima o componente utilizzato per la fabbricazione del prodotto è di origine italiana o UE.

### **Paragrafo 2: merce non interamente di origine comunitaria, ma che ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria**

Devono essere indicati il nome del produttore e l'indirizzo completo dello stabilimento che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale<sup>3</sup>.

*Nota esplicativa (paragrafi 1 e 2):*

- nel caso di merci prodotte interamente dall'impresa richiedente dovrà essere indicata la ragione sociale e il relativo indirizzo di produzione;
- nel caso di merci **prodotte da terzi**, acquistate direttamente, l'impresa richiedente dovrà dichiarare le generalità del produttore della merce e l'indirizzo dello stabilimento produttivo e non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo del fabbricante. In caso di controllo a campione l'impresa sarà tenuta a presentare la relativa fattura di acquisto;
- nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà provvedere - a sua tutela - a farsi rilasciare dal venditore - commerciante — i riferimenti completi del/i produttore/i della merce. A tutela della segretezza commerciale, il fornitore potrà presentare SOLO alla Camera di commercio apposita dichiarazione contenente le indicazioni dei produttori.

### **Paragrafo 3: merce di origine non comunitaria**

L'impresa dovrà produrre documentazione idonea a comprovare l'origine della merce attraverso:

- certificato di origine rilasciato da una pubblica autorità dello Stato di provenienza;
- certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi è chiaramente indicato il Paese d'origine;
- bolletta doganale di importazione;
- altre dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva e temporanea e deposito doganale) dalle quali risulti espressamente indicata l'origine.

**In via del tutto eccezionale** può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (v. alleg. 2 "Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio per merci extra UE") del richiedente che riporti una delle seguenti dichiarazioni:

- il Paese di origine estera, gli estremi della bolletta doganale d'importazione e che la stessa si riferisce alle merci per cui viene richiesto il certificato di origine;
- che la documentazione fotografica riproduce fedelmente l'etichetta apposta sui prodotti finiti recante il "made in" e si riferisce alle merci oggetto dell'esportazione (tale documentazione può essere prodotta solo prima dell'esportazione di merci).

La Camera di commercio si riserverà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in queste circostanze; resta a carico dell'impresa l'onere di fornire documentazione integrativa a comprova dell'origine, conservando agli atti aziendali le dichiarazioni dei fornitori sull'origine dei prodotti importati (o direttamente dall'importatore o da eventuali fornitori successivi); i fornitori intermedi che rilasceranno le dichiarazioni di

<sup>3</sup> Art. 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione negli articoli 32 e 33 del Regolamento Delegato RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015 e allegato 22-01 al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015

origine dovranno altresì rendersi disponibili ad esibire la bolletta di importazione alla Camera di commercio, in caso di controllo a campione.

**Avvertenze:** Il richiedente apponendo la firma digitale prima dell'invio dell'istanza rende una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo e sottoscrive contestualmente le clausole relative alla dichiarazione sull'esattezza e

veridicità delle informazioni, alle notizie e ai documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché all'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di commercio.

### **Legalizzazione delle firme (ex visto UPICA)**

Alcuni Stati esteri richiedono su atti e documenti da valere all'estero (certificati d'origine, fatture, dichiarazioni) oltre al visto camerale la legalizzazione delle firme dei funzionari camerale.

Per ottenere tale legalizzazione deve essere fatta esplicita richiesta compilando l'apposita casella, nella sezione di richiesta telematica del certificato di origine.

### **Documentazione da allegare sempre all'istanza di rilascio del certificato di origine**

Alla richiesta di rilascio del certificato d'origine devono essere sempre allegati i seguenti documenti:

- fattura di vendita o fattura pro-forma con destinatario extra UE per le merci per le quali viene richiesto il C.O. firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore;

e altri documenti se citati nel C.O., come ad esempio copia della lettera di credito, packing list, copia del contratto, ecc.

Le imprese certificate AEO (Operatori Economici Autorizzati), gli Esportatori Autorizzati e le imprese che gestiscono direttamente procedure doganali domiciliate possono beneficiare di istruttorie semplificate, limitandosi a dichiarare i Paesi – UE ed extra UE - dai quali sono originarie le merci esportate con il certificato di cui si chiede il rilascio.

Per accedere alle semplificazioni le imprese devono farne specifica richiesta, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (v. alleg. 3 - Domanda di accesso alle semplificazioni previste per gli "utenti certificati"), che sarà successivamente verificata con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane, competente per territorio.

### **Rilascio del certificato di origine per pezzi di ricambio, accessori o utensili**

I pezzi di ricambio, accessori o utensili<sup>4</sup>, seguono la regola dell'origine del materiale, macchina, apparecchio o veicoli cui si riferiscono soltanto se:

- necessaria per l'importazione nel Paese di destinazione;
- l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del Paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Per l'applicazione di tali disposizioni si intendono:

a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Dogane: <http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>;

b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente

<sup>4</sup> -Arti. 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione nell'art. 35 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)

immesse in libera pratica o esportate, sono caratteristici di queste merci, e sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Nel caso di spedizione non contestuale alla merce cui si riferiscono i ricambi, l'interessato deve:

- indicare in casella 5 i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio;
- indicare in casella 6 la seguente dicitura: "Pezzi di ricambio per.....(indicare la stessa descrizione della macchina, apparecchio, veicolo) precedentemente esportato";
- riportare nel paragrafo 1 della dichiarazione dell'azienda, in sostituzione della menzione del produttore, la seguente dicitura:

"Si dichiara che la merce di cui alla fattura n.....del.....è destinata alla normale manutenzione di macchinario precedentemente esportato il con certificato di origine con numero di serie..... , prot. n. ....del....."

- allegare copia del certificato di origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio, SOLO se rilasciato da Camera diversa dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e di Rimini.

### **Rilascio del certificato di origine per assortimenti**

Gli assortimenti si considerano originari a condizione che:

- tutti i prodotti che li compongono siano originari;
- se sono composti da prodotti originari e non originari, laddove il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento<sup>5</sup>.

In tale caso quindi l'interessato dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00, in cui illustrerà il valore dei singoli componenti ed attesterà che viene soddisfatto il predetto requisito.

### **Rilascio del certificato di origine per merci usate oppure acquistate da più di 10 anni**

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate oppure stoccate da più di 10 anni qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione e quella dell'esportazione, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili, alle seguenti condizioni che devono sussistere contemporaneamente:

- la data di produzione e d'importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità alla regolamentazione in vigore nel Paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili;
- le merci possono essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti aventi carattere oggettivo, quali: dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, marchi o targhe apposti sulle merci, ecc.;
- nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfino i requisiti delle regole in materia di origine.

**In mancanza di adeguate prove dell'origine il Certificato di Origine non può essere rilasciato.**

Per la produzione delle prove documentali di cui al comma precedente può essere utilizzato l'apposito modello (v. alleg. 4 - Dichiarazione beni usati)

### **Rilascio del certificato di origine a posteriori**

Normalmente il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali il certificato d'origine si riferisce, sono in via di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda; tuttavia, nel caso di spedizione avvenuta, è consentito il rilascio del certificato di origine a posteriori, su presentazione di richiesta scritta e motivata (v. alleg. 5 - Richiesta certificato di origine a posteriori) dello speditore nella quale viene espressa la necessità di avere il C.O. della merce venduta a suo tempo, corredata dai documenti comprovanti l'avvenuta spedizione (ad esempio copia della bolletta doganale d'importazione nel Paese terzo, la polizza di carico,

<sup>5</sup> -Art. 64 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione nell'art. 51 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)

ovvero copia della notifica di esportazione ricevuta dalla Dogana di esportazione detto "Risultati di uscita" con indicazione del codice completo MRN indicato nel DAE ovvero altra documentazione cartacea equivalente). Nella casella 5 "Osservazioni" o nella casella 8 "riservata alle note di competenza della Camera di commercio" occorre riportare la dicitura "certificato di origine a posteriori".

### **Rilascio del certificato di origine pro forma**

Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per aprire una lettera di credito, per mettere a conoscenza il cliente estero delle condizioni di vendita che verranno applicate, per una temporanea esportazione, per invio di campioni gratuiti, o merci destinate a fiere, materiale pubblicitario, merci in sostituzione, può ottenere il rilascio di un certificato di origine pro forma presentando relativa fattura pro forma (o lista valorizzata).

Il richiedente dovrà inserire nel formulario (casella 5 "Osservazioni" o nella casella 8 "riservata alle note della Camera di commercio" del certificato di origine) la dicitura "pro forma".

### **Certificati in bianco o antidatati**

**E' vietato** il rilascio dei certificati di origine in bianco o antidatati.

### **Annotazioni non previste sul formulario**

E' regola che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, richiedano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalla Camera di commercio emittente, che a sua discrezione, potrà accettarle o rifiutarle.

Si ritiene opportuno riportare di seguito la casistica più frequentemente richiesta:

- menzione del nome del produttore e del "made in": tali menzioni all'interno del certificato non pongono difficoltà, purché non in contrasto con la dichiarazione d'origine ed a condizione che la Camera di commercio abbia prova che le informazioni siano corrette e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale;
- indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio, menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate né sul certificato di origine, né sulla fattura commerciale.
- menzione del valore della merce: non possono essere riportati sul certificato di origine gli importi relativi al valore della merce.

### **Sostituzione del certificato di origine in caso di smarrimento**

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" in campo 8 e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sulla dichiarazione dell'azienda, che il primo certificato è stato smarrito e che s'impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.

### **Sostituzione del certificato di origine in caso di errata compilazione**

In caso di certificato di origine già emesso ma errato nella sua compilazione, lo stesso può essere rimesso a condizione che il richiedente restituisca il certificato originale e le eventuali copie in suo possesso visti dalla Camera di commercio.

### **Visti per attestazioni diverse**

Il servizio di richiesta on-line consente alle imprese, in possesso di firma digitale, di inoltrare telematicamente la richiesta di rilascio di tutta una serie di documenti diversi dal certificato di origine, quali:

#### **- Visto su documenti rilasciato da Organismi o Enti ufficiali**

La Camera di commercio appone un visto di deposito su documenti rilasciati da soggetti diversi dall'impresa quali un Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.) come ad esempio certificati di analisi, certificati sanitari, certificati di conformità rilasciati da Enti certificatori. Tali certificati devono essere inviati senza firma digitale e allegati al modulo di richiesta (v. alleg. 8 - Richiesta visto di deposito) firmato digitalmente. Copia del documento sarà conservato agli atti della Camera di commercio.

#### **- Visto poteri di firma**

La Camera, su richiesta dell'impresa (alleg. 7 - Richiesta visto poteri di firma), può apporre il "visto poteri di firma", su dichiarazioni rese dall'impresa stessa che riguardano stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell'operazione di esportazione (ad esempio fatture, packing list dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, dichiarazioni e atti propedeutici all'avvio di rapporti commerciali con l'estero quali procure, nomina di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, forme contrattuali con partner esteri per accordi di commercializzazione dei prodotti o impianto di unità all'estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione a bandi e gare internazionali, ecc). Tale visto presuppone l'espletamento da parte dell'addetto camerale del controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante, titolare dell'impresa o suo procuratore.

Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente e riportare nome, cognome e qualifica del legale rappresentante, nonché la dicitura "Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."

Le dichiarazioni, se redatte in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

*Il visto non viene apposto:*

- se il contenuto del documento è contrario all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, a norme di diritto comunitario, a disposizioni contenute in trattati internazionali;
- se vi sono menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi.

#### **- Attestato di libera vendita**

L'attestato di libera vendita viene rilasciato, su istanza dell'impresa interessata, al fine di dimostrare, ad una Autorità straniera richiedente, che determinate merci sono dalla suddetta normalmente commercializzate sul territorio italiano o in altri Paesi dichiarati dall'impresa. In nessun caso l'attestato può essere sostitutivo di certificazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore e non assolve di per sé ai relativi obblighi di controllo previsti dalla legge, in quanto attesta la mera commercializzazione dei prodotti.

L'attestato di libera vendita può essere richiesto allegando:

- richiesta su carta intestata dell'impresa (v. alleg. 8 - Richiesta attestato di libera vendita), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante, specificando il Paese estero per cui viene richiesto;
- copia delle fatture di vendita firmate digitalmente in Italia o nell'Unione Europea dei prodotti oggetto della domanda emesse negli ultimi tre mesi;

I prodotti oggetto di domanda possono essere riportati anche in lingua inglese, fermo restando che per l'Autorità emittente ha validità l'attestato in lingua italiana.

Non è possibile richiedere di un attestato di libera vendita per i prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa.

### **Certificazioni negative**

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nella Comunità, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convezioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalla Camera di commercio.

### **Controlli a campione**

Le dichiarazioni riportate sulla dichiarazione dell'azienda dei certificati di origine sono rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ed unitamente a quelle rese in assenza/sostituzione dei documenti probatori, sono soggette a controllo puntuale ovvero a campione (ex art. 71 D.P.R. 445/2000).

L'Ufficio competente provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sulla base delle disposizioni impartite dal Dirigente dell'Area. In applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000 la Camera provvederà a segnalare alla Procura della Repubblica i soggetti che, in seguito alle predette verifiche, risultassero aver presentato false dichiarazioni in fase di istanza del certificato stesso.

### **Modulistica**

La modulistica e le informazioni riguardanti i certificati di origine sono disponibili sul sito: [www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione](http://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione) e o sulla piattaforma Webco:

- alleg. 1 – Richiesta copie certificato di origine
- alleg. 2 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio per merci extra UE (bolla doganale e/o documentazione fotografica)
- alleg. 3 - Domanda di accesso alle semplificazioni previste per gli "utenti certificati"
- alleg. 4 - Dichiarazione beni usati
- alleg. 5 - Richiesta certificato di origine a posteriori
- alleg. 6 - Richiesta visto di deposito
- alleg. 7 - Richiesta visto poteri di firma
- alleg. 8 - Richiesta attestato di libera vendita
- alleg. 9 - Deposito firma
- alleg. 10 - Modello con griglia per compilazione certificato di origine cartaceo
- alleg. 11 - Domanda di rilascio certificato di origine allo sportello
- alleg. 12 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio generica
- alleg. 13 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio per motivi di segretezza commerciale

### **Tempi di rilascio**

Il ritiro viene garantito dagli uffici camerali entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'istanza completa e potrà essere abilitato il pagamento elettronico con consegna immediata.

### **Costi**

Rilascio Certificato di origine	€ 5,00	
Rilascio copia certificato di origine	€ 5,00	
Attestazioni diverse (poteri di firma e visto di deposito)	€ 3,00	
Attestato di libera vendita	€ 3,00	
Legalizzazione di firma (ex visto UPICA)	€ 3,00	

### **Procedura di emergenza**

In caso di interruzione ovvero di malfunzionamento del servizio di richiesta telematico dei certificati di origine per un periodo superiore alle 3 ore, l'impresa in casi di comprovata urgenza potrà ottenere il rilascio del certificato di origine allo sportello. In questo caso l'impresa richiedente deve:

- ritirare il fascicolo in originale di 5 fogli che compone ciascun certificato d'origine, disponibile agli sportelli;
- compilare le 5 facciate tramite PC secondo le istruzioni sopra riportate, utilizzando il modello per la stampa (alleg. 10 - Modello con griglia per compilazione certificato di origine cartaceo) del certificato d'origine tradizionale da utilizzare compilato come base per stampa sui moduli di certificato di origine disponibili allo sportello;
- porre sul foglio di richiesta di rilascio (sia sulla pagina frontale che sul retro) il timbro e la firma del legale rappresentante o di un suo procuratore che abbia la firma depositata presso l'Ufficio documenti per l'estero.

Allegare:

- Domanda di rilascio certificato di origine cartaceo (v. alleg. 13)
- fattura di vendita o fattura pro-forma con destinatario extra UE per le merci per le quali viene richiesto il C.O. firmata dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore;
- e altri documenti se citati nel C.O., come ad esempio copia della lettera di credito, packing list, copia del contratto, ecc.
- documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità

Il pagamento dei diritti dovrà avvenire allo sportello camerale all'atto del ritiro della documentazione richiesta.

### **Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare entrano in vigore a partire dal 29/05/2017

### **Informativa ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, la Camera di commercio informa che i dati personali che verranno forniti nell'ambito dei procedimenti indicati nel presente disciplinare, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della Legge .n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura attivata a seguito dell'istanza prodotta e, in mancanza o in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato.

Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare dei dati forniti è la Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini nella persona del Presidente.